



COMUNE DI VALLELAGHI
(Provincia di Trento)

Consiglio Comunale

Deliberazione N. 67 del 28/12/2018

OGGETTO: Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 7 co. 10 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — ricognizione delle partecipazioni societarie possedute.

L'anno **duemiladiciotto** addì **28 - ventotto** - del mese **dicembre** alle ore **18:00** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede **Il Presidente: Claudio Margoni**

Assiste **Il Segretario Comunale: dott.ssa Monica Cagol**

Sono presenti i seguenti Consiglieri:

Bressan Gianni	Sindaco	Presente
Beatrici Silvano	Consigliere	Assente
Bonomi Cristina	Consigliere	Presente
Castelli Andreana	Consigliere	Assente
Decarli Paolo	Consigliere	Presente
Depaoli Roberto	Consigliere	Presente
Depaoli Verena	Consigliere	Presente
Margoni Claudio	Consigliere	Presente
Miori Lorenzo	Consigliere	Presente
Pisoni Roberto	Consigliere	Presente
Ruaben Patrizia	Consigliere	Presente
Sommadossi Federico	Consigliere	Presente
Sommadossi Rudi	Consigliere	Presente
Verones Michele	Consigliere	Presente
Zanella Armando	Consigliere	Presente
Frizzera Nicola	Consigliere	Presente
Rigotti Ilaria	Consigliere	Presente
Daldoss Anna	Consigliere	Assente

Consiglieri presenti: **15** (di cui favorevoli 15, contrari 0, astenuti 0)

Consiglieri assenti: **3**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Il Presidente: Claudio Margoni** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

La presente deliberazione è stata dichiarata, ai sensi del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L: Immediatamente Esecutiva art. 79 c. 4 .



COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19;

Ai sensi dell'art. 24 L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 - come modificato dal sopra richiamato art. 7 L.P. n. 19/2016 cit. - gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 D.Lgs. n. 175/2016 cit.;

Ai sensi dell'art. 24 co. 1 L.P. b. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 d.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di seguito indicate, meglio elencate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (art. 4 co. 3);

Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7);

E' inoltre fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Vallelaghi e purché l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;

Le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito



COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, D.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Per i fini di cui sopra, l'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 L.P. n. 27/2010 cit. – prevede che devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00.- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tutto ciò premesso:

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

Considerato che la cognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.
Richiamata la deliberazione consiliare n. 38 del 28.09.2017, qui integralmente richiamata condividendo le motivazioni, con la quale è stata effettuata la cognizione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 alla data del 31 dicembre 2016, come stabilito dall'art. 7 co. 10 della L.P. n. 19/2016.



COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

Evidenziato che il Comune di Vallelaghi, alla data del 31.12.2017, deteneva partecipazioni nelle seguenti società:

- a. A.P.T. Trento, Monte Bondone Valle dei Laghi, Società Consortile a responsabilità limitata, avente per oggetto la promozione la promozione turistica della Valle dei Laghi;
- b. TRENTO MOBILITÀ S.P.A. con sede in Trento, finalizzata alla gestione della sosta su strada e altri servizi legati alla mobilità
- c. DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.p.a. con sede a Rovereto, società capogruppo del Gruppo Dolomiti Energia operante nel settore dei servizi pubblici a rilevanza economica, diretta alla produzione di energia elettrica, gas naturale, gas metano, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani;
- d. PRIMIERO ENERGIA S.P.A. con sede a Primiero San Martino di Castrozza operante nel settore dei servizi pubblici a rilevanza economica, diretta alla produzione dell'energia elettrica.
- e. CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa, avente per oggetto la prestazione di ogni forma di assistenza agli enti soci, con riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico;
- f. INFORMATICA TRENTE S.p.a. preordinata alla diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni nel settore pubblico, nonché CENTRO SERVIZI CONDIVISI SOC. CONS. a r.l., detenuta indirettamente dagli Enti locali esercenti il controllo congiunto sulle società di sistema Informatica Trentina S.p.a., Trentino Riscossioni S.p.a. e Trentino Trasporti S.p.a.;
- g. TRENTO RISCOSSIONI S.p.a. con sede a Trento, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento e preordinata alla riscossione delle entrate e alla gestione della liquidità del sistema pubblico, nonché CENTRO SERVIZI CONDIVISI SOC. CONS. a r.l., detenuta indirettamente dagli Enti locali esercenti il controllo congiunto sulle società di sistema Informatica Trentina S.p.a., Trentino Riscossioni S.p.a. e Trentino Trasporti S.p.a.;
- h. TRENTO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento e preordinata all'organizzazione e gestione del servizio di trasporto pubblico.

Visto le considerazioni riportate nelle schede allegate;

Rilevato che ai sensi dell'art. 18, co. 3 bis 1, L.P. 1 febbraio 2005, n. 1 e dell'art. 24 co. 4 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii., gli Enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati dalle norme citate.

Tali disposizioni assolvono, nel contesto locale, alle finalità di cui all'analogo adempimento, previsto dalla normativa statale all'art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e trovano applicazione "a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017" (art. 7 co. 11, l.p. 29 dicembre 2016, n. 19).

Verificata la necessità di effettuare la revisione ordinaria delle partecipazioni alla data del 31 dicembre 2017.

Vista la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini del 29.11.2018 ns. prot. n. 14881 del 29.11.2018 con la quale sono state definite le modalità dell'adempimento a cui l'ente locale è tenuto specificando ambiti oggettivi di riferimento, scadenza e contenuto, secondo le linee guida emanate dalla Struttura ministeriale di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 175/2016 d'intesa con la Corte dei Conti e pubblicate sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze.



COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

Vista la nota del Consorzio dei Comuni Trentini pervenuta al ns. prot. comunale n. 15256 del 10.12.2018 con la quale vengono inviate le schede di monitoraggio e di dati per la compilazione delle schede relative a Consorzio dei Comuni Trentini soc. cooperativa, Informatica Trentina S.p.A., Trentino Riscossioni S.p.A., Trentino Trasporti Esercizio S.p.a., Centro Servizi Condivisi Soc. cons. a r.l.;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nella tabella sottostante, dettagliata per ciascuna partecipazione detenuta, direttamente o indirettamente.

Considerato che ai sensi del citato art. 7 co. 10 L.P. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione.

Ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati.

Verificato che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione.

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con decreto del Commissario straordinario n. 14 di data 31 marzo 2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti, così come comunicato alla Corte dei Conti, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, co. 2, T.U.S.P..

Visto il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, agli atti;

Premesso quanto sopra;

Vista la L.P. 29 dicembre 2016, n. 19.

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 185, comma 1 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Visto lo statuto del Comune di Vallelaghi approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 48 del 29.12.2016.

Visto il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 24 del 06.04.2018

Con voti favorevoli n. 15 su n. 15 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente



COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

DELIBERA

1. Di approvare la revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Vallelaghi alla data del 31 dicembre 2017, accertandole come da tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente;

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Azienda per il Turismo Trento Monte Bondone Valle dei Laghi	01850080225	3 quote- 2,16 %	Mantenimento senza interventi	
Trentino Mobilità S.p.A.	01606150223	0,04 %	Mantenimento senza interventi	
Trentino Trasporti Esercizio S.p.A.	02084830229	0,0056%	*	
Dolomiti Energia Holding S.p.A.	01614640223	0,00295 %	Mantenimento senza interventi	
Consorzio dei Comuni Trentini s.c.	01533550222	0,51%	Mantenimento senza interventi	
Primiero Energia S.p.A.	01699790224	0,077 %	Mantenimento senza interventi	
Informatica Trentina S.p.A.	0990320228	0,1217 %	Mantenimento senza interventi	
Trentino Riscossioni S.p.A.	02023802224	0,0429 %	Mantenimento senza interventi	

*La Provincia Autonoma di Trento Servizio Trasporti Pubblici con nota del 13.2.2018 prot.n.1941 ha comunicato la clausola risolutiva del contratto di cessione gratuito delle azioni di Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. avvenuta a beneficio di Codesto Ente al fine della restituzione alla Provincia delle azioni stesse con presa visione e accettazione da parte di questo Ente in data 9.5.2018.

Partecipazioni indirette detenute attraverso Informatica Trentina S.p.A. – Trentino riscossioni S.p.A. e Trentino Trasporti esercizio S.p.A.



COMUNE DI VALLELAGHI
(Provincia di Trento)

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Centro servizi condivisi soc. cons.	02307490223	Informatica Trentina Trentino Trasporti Esercizio Trentino Riscossioni	Mantenimento senza interventi	

2. Di approvare le schede indicate alla presente dove sono specificate le caratteristiche e le motivazioni per il mantenimento delle medesime;
3. Di dare evidenza del fatto che le partecipate di cui al dispositivo 1. Svolgono una funzione strettamente necessaria ed indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune anche in relazione all'utilità per l'Ente dei beni e/o servizi prodotti dalle partecipate.
4. Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.
5. Di inviare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione alla struttura ministeriale ex art. 15 D. Lgs. n. 175/2016, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" e secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida.
6. Di dare atto che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione di controllo territorialmente competente della Corte dei Conti, facendo uso del portale "ConTe", come stabilito dall'art. 20, c. 1 e 3, D.Lgs. 175/2016.
7. Di dichiarare, con voti favorevoli unanimi la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
8. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, come modificato con L.P. 27.03.2007 n. 7, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto comunale vigente;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi degli artt. 13 e 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente: Claudio Margoni

Il Segretario Comunale: dott.ssa Monica Cagol

Documenti Allegati al presente Atto:

Titolo	Nome File	Formato	Data
Impronta			
Allegato schede partecipate 2017	schede _razionalizzazione_periodica_delle_Partecipazioni VALLELAGHI.doc (21FD351E1A3B3984A6FA4215D669F1E3AD030891BFA51A8CE0558D2C70996112)	DOCUMENTO INFORMATICO	20/12/2018
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	PARERE_SIR_2018_1271.rtf.pdf.p7m (068079A7F30A9E8AFBC19F9B5FC76EA0CE5F6D757D8CFF85348E91A6C59F3ABF)	PARERE	20/12/2018
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE	PARERE_SIR_2018_1271.rtf.pdf.p7m (7076F1811B3DAEAE764592E6A510382A83AB9A95DE7768BF58861BA71A225FF4)	PARERE	20/12/2018